

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ABATE

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Il cliente afferma quanto segue:

- in data 24/06/2020 effettuava un bonifico SEPA dell'importo di € 17.531,88 per il pagamento di fatture ad un proprio fornitore avente IBAN *351, presso l'intermediario convenuto;
- il 14/07/2020, il fornitore lamentava il mancato pagamento. Provvedeva pertanto ad una verifica e si avvedeva che il pagamento risultava a favore di terzi sconosciuti M* Z* e che l'IBAN beneficiario risultava essere il n. *197;
- veniva instaurato un procedimento penale successivamente archiviato sul presupposto che le somme illecitamente sottratte non fossero state utilizzate, in quanto l'intermediario beneficiario aveva provveduto a bloccare il conto destinatario dell'operazione fraudolenta. Nondimeno, malgrado le reiterate diffide, l'intermediario beneficiario non ha provveduto alla restituzione delle somme;
- l'intermediario beneficiario non ha mai contestato né la titolarità del conto né la presenza delle somme giacenti sullo stesso; ha tuttavia dichiarato di necessitare del consenso del titolare del rapporto per poter disporre delle somme. Tale circostanza implica che l'importo oggetto di controversia costituisce, a tutti gli effetti, un indebito oggettivo e soggettivo, la cui restituzione grava su colui che ne detiene la disponibilità giuridica. L'intermediario beneficiario sta pertanto traendo vantaggio da un ingiustificato arricchimento, in assenza di qualsivoglia titolo giuridico idoneo a giustificarlo.

Il ricorrente chiede la restituzione di € 17.531,88 oltre interessi sino al saldo.

L'intermediario, riportato il fatto, afferma quanto segue:

- eccepisce difetto di legittimazione passiva, in quanto nella vicenda in oggetto ha rivestito unicamente la posizione di prestatore di servizi di pagamento del destinatario del bonifico e, pertanto, le contestazioni devono essere rivolte unicamente nei confronti del beneficiario del bonifico;
- in via preliminare, rileva che il 25/06/2020 perveniva da altro intermediario un flusso di accredito di un bonifico di € 17.531,88 verso un rapporto con IBAN *197 intestato al signor M* Z*. Nella medesima data riceveva una comunicazione riguardante l'operazione che la definiva fraudolenta e, pertanto, provvedeva all'apposizione del blocco cautelativo sul suindicato rapporto. Poiché le somme erano già state accreditate sul conto corrente del beneficiario, effettuava alcuni tentativi di contatto nei confronti dello stesso al fine di chiedere il suo consenso alla restituzione della relativa somma, senza tuttavia ottenere risposta. Il 24/07/2020, informando l'intermediario dal quale era provenuto il bonifico di aver provveduto al blocco di parte delle somme, chiedeva allo stesso di comunicare al cliente la necessità di ricevere provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per procedere alla restituzione di tali somme;
- rileva preliminarmente anche che il cliente ha attivato la tutela dell'Arbitro anche nei confronti del proprio prestatore di servizi di pagamento mediante il ricorso n. 2383064/25. Pertanto, essendo la vicenda oggetto dei ricorsi è la medesima (e presumibilmente anche la domanda restitutoria formulata), qualora i ricorsi fossero analizzati disgiuntamente il cliente potrebbe ricevere due decisioni riguardo alla stessa vicenda. Per tale ragione, chiede la riunione dei due ricorsi o, in via subordinata, la trattazione congiunta degli stessi;
- il ricorso è irricevibile in quanto il cliente non disconosce la paternità del bonifico, che al contrario afferma di aver personalmente eseguito. Non sussiste alcuna responsabilità della banca in merito al bonifico non avendo fatto altro che accreditare il bonifico sul conto corrente corrispondente all'IBAN indicato dal cliente e presente nell'apposito flusso di accredito;
- Il cliente è stato vittima di cd. *business e-mail compromise*;
- il bonifico è stato accreditato sul conto corrente del beneficiario, quando non aveva ancora avuto notizia della natura fraudolenta del bonifico. Non appena informato della natura fraudolenta dell'operazione, ha provveduto a bloccare in via cautelativa il conto corrente del beneficiario e si è adoperato al fine di contattarlo, senza successo, al fine di chiedere il consenso alla restituzione della somma;
- in data 25/06/2020 riceveva una comunicazione avente ad oggetto "*comunicazione di un IBAN fraudolento*" da altro istituto (all. 1) e, pertanto, provvedeva all'apposizione del blocco cautelativo sul rapporto di conto corrente corrispondente (all. 2);
- in assenza di apposita autorizzazione alla restituzione da parte del beneficiario, si è dichiarato disponibile alla restituzione del bonifico previa ricezione di provvedimento da parte delle Autorità;
- nelle more, il 04/09/2023, gli veniva notificato un primo atto di pignoramento da parte di un creditore procedente ai danni del beneficiario del bonifico. Stante la mancata disposizione di sequestro preventivo sul conto corrente del beneficiario, ha dovuto dare seguito al pignoramento presso terzi, riconoscendo mediante bonifico le somme assegnate dal Giudice dell'Esecuzione per € 12.814,73 in favore del creditore procedente. Un secondo pignoramento presso terzi gli è stato poi notificato l'08/02/2024 da parte di altro creditore procedente e pertanto è stato predisposto un ulteriore bonifico di € 5.547,05 dal conto corrente del beneficiario al creditore procedente, di fatto esaurendo il saldo presente sul conto corrente. Non ha pertanto potuto procedere alla restituzione delle somme giacenti su detto rapporto in favore del cliente, sia per l'assenza di un apposito

provvedimento dell'Autorità competente sia a causa della notifica di pignoramenti presso terzi pervenuti nelle more.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente, richiamati i propri scritti, replica quanto segue:

- i termini del procedimento n. 2383064/25 pendente nei confronti di altro intermediario e del presente sono lievemente sfalsati. Ne consegue che la soluzione più semplice è portarli in decisione insieme piuttosto che riunirli;
- riguardo all'inammissibilità della domanda formulata, la fattispecie non versa in una mera ripetizione di indebito. Di certo, dunque, la domanda proposta non è inammissibile;
- il tema della vicenda è proprio il gravissimo inadempimento posteriore al momento dell'accredito. Già in data 25/06/2020 l'intermediario aveva ricevuto da altro intermediario un disconoscimento di beneficiario per un bonifico. Invero, nell'all. 2 riporta, tra le note, "*truffa bon*": truffa bonifico. Sempre dall'all. 2 emerge che per dei bonifici ricevuti il 25/06/2020 sia stata disposta una estinzione il 25/06/2020 e il 02/07/2020. In ogni caso, i bonifici truffaldini risultano essere almeno 3;
- nutre sospetti sulle procedure utilizzate per l'apertura del conto corrente oggetto di ricorso;
- doveva trovare applicazione l'art. 1778 c.c. che disciplina l'ipotesi in cui un depositario abbia notizia del fatto che un bene presso di lui depositato è frutto di reato. La norma è applicabile anche ai rapporti di conto corrente, che, in ogni caso, appartengono al genere del deposito, senza che sussista una differenza di *ratio* che ne giustifichi la disapplicazione. Di più, vi erano già gli ordinari obblighi giuridici gravanti sul *bonus argentarium* a determinare che, da subito, il denaro doveva essere restituito al mittente;
- non solo la banca non poteva limitarsi a chiedere un provvedimento di sequestro, ma avrebbe dovuto attivare la procedura di denuncia di cui alla sopra citata norma, poiché aveva anche notizia di chi fosse la vittima del reato;
- l'inerzia della banca, in violazione dell'obbligo sopra richiamato, si è risolta in un favoreggiamento reale del truffatore, il quale al fine ha beneficiato della truffa compiuta. Infatti, nel settembre 2023 e nel febbraio 2024 l'istituto ha ricevuto due pignoramenti presso terzi per debiti e così pagando ha realizzato il profitto della truffa;
- l'intermediario gli ha taciuto le circostanze in parola sia nel momento in cui accadevano, sia quando ha risposto ai reclami. Tale comportamento omissivo è gravissimo, sussumibile anche nel disposto dell'art. 379 c.p., poiché con le proprie omissioni a precisi obblighi giuridici ha permesso che venisse assicurato al truffatore il prodotto o il profitto del reato.

Chiede che vengano liquidate le spese legali.

L'intermediario, riportandosi alle conclusioni in atti, controreplica quanto segue:

- non può essergli riconosciuta alcuna responsabilità in qualità di prestatore di servizi di pagamento del destinatario del bonifico. Le contestazioni del cliente devono essere rivolte unicamente nei confronti del beneficiario del bonifico;
- non appena informato della frode, adottando un comportamento collaborativo e improntato a buona fede, ha diligentemente posto in essere le uniche azioni percorribili: ha immediatamente provveduto a bloccare in via cautelativa il conto corrente del beneficiario e ha poi tentato più volte di mettersi in contatto con il titolare del conto corrente, senza successo, al fine di chiedere il benestare alla richiesta di *recall* al fine di far fronte al richiamo;
- l'all. 2 riguarda la gestione blocchi. Le date che riporta sono riferite all'apposizione dei blocchi e non di presunte estinzioni. Da tale documento appare evidente che il blocco del conto corrente del destinatario del bonifico è stato apposto tempestivamente dalla data del 25/06/2020;

- in assenza di apposita autorizzazione alla restituzione del bonifico pervenuta dal beneficiario, si è dichiarato disponibile alla restituzione del bonifico previa ricezione di provvedimento da parte delle Autorità. Tale provvedimento non è mai pervenuto;
- il 04/09/2023 e l'08/02/2024 gli sono stati notificati due atti di pignoramento da parte di creditori precedenti ai danni del beneficiario. Stante la mancata disposizione di sequestro preventivo sul conto corrente del beneficiario, ha dovuto dare seguito ad entrambi i pignoramenti presso terzi, riconoscendo le somme assegnate dai Giudici dell'Esecuzione ed esauendo il saldo presente sul conto corrente del beneficiario. Invero, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'intermediario può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere;
- non è stato possibile comunicare al cliente alcunché in relazione a tali procedimenti in quanto il medesimo non era parte degli stessi;
- precisa di aver adottato ogni cautela possibile ai fini della verifica della titolare del conto corrente in sede di apertura del conto, eseguendo quanto previsto dalla normativa di settore (in particolare la disciplina antiriciclaggio, D. lgs. 231/2007). Mediante il personale addetto di una propria filiale territoriale, ha identificato direttamente il beneficiario del bonifico *de visu* acquisendo in tale occasione, oltre alla sua tessera sanitaria recante il codice fiscale, la copia di un suo documento d'identità come previsto dalla normativa. Per ragioni di riservatezza, in caso di necessità, potrà fornire tale documentazione solo all'Arbitro.

DIRITTO

Il cliente rappresenta di avere eseguito in data 20/06/2020 un bonifico a favore di B* S.p.A. per il pagamento di una fornitura, salvo poi apprendere dallo stesso fornitore che il bonifico non era pervenuto. A seguito di verifiche scopriva che il bonifico era stato eseguito a favore di un IBAN diverso da quello inserito, con diversa causale e che le somme risultavano ancora giacenti (in quanto bloccate) sul c/c effettivo beneficiario. Riferisce, inoltre, che a seguito di verifiche sul suo computer scopriva la presenza di un *malware*, poi rimosso. Chiede la restituzione dell'importo del bonifico oltre interessi. L'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nella vicenda ha rivestito unicamente la posizione di prestatore di servizi di pagamento del destinatario del bonifico. Il cliente replica che la fattispecie attiene ad ipotesi in cui il *solvens* sia stato vittima di una truffa. Tale circostanza sarebbe riconosciuta dall'intermediario, il quale disponeva sin da subito elementi a conforto di tale ipotesi. Si ha presente che l'orientamento dei Collegi nei casi di frode, anche quando l'operazione risulti tecnicamente autorizzata dall'utente, è nel senso di riconoscere la persistenza di obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e diligenza qualificata in capo agli intermediari coinvolti, con valutazione della condotta di questi ultimi anche post-accredito fraudolento.

Come sopra rappresentato, per la medesima vicenda è pendente analogo procedimento (prot. n. 2383064/25) promosso nei confronti del PSP pagatore. Si procede alla trattazione separata dei due ricorsi.

L'intermediario qui convenuto sostiene di non aver potuto restituire le somme in assenza del consenso del beneficiario e di avere scritto all'intermediario del cliente chiedendogli di invitare il cliente a richiedere un decreto di sequestro. A fronte di un blocco del c/c disposto già nell'anno 2020, l'intermediario rappresenta inoltre che nel 2023 e nel 2024 due distinti creditori del beneficiario notificavano all'intermediario pignoramenti presso terzi. La banca dava esecuzione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione azzerando la giacenza e rendendo impossibile qualsiasi restituzione al cliente. L'intermediario precisa di aver adottato ogni cautela possibile ai fini della verifica della titolare del conto corrente in sede di apertura del conto, eseguendo quanto previsto dalla normativa di settore.

Mediante il personale addetto di una propria filiale territoriale, avrebbe identificato direttamente il beneficiario de bonifico *de visu* acquisendo in tale occasione, oltre alla sua tessera sanitaria recante il codice fiscale, la copia di un suo documento d'identità come previsto dalla normativa. Il cliente invoca, inoltre, l'applicazione dell'art. 1778 c.c., secondo cui quando il depositario abbia notizia che la cosa depositata proviene da reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve darne avviso al proprietario, liberandosi se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denuncia senza che gli sia stata notificata opposizione. In merito, si richiama alla decisione n. 5294/25 del Collegio di Palermo, per un caso in cui il cliente, avendo eseguito delle operazioni a seguito di truffa, ravvisava una responsabilità dell'intermediario presso il quale era intrattenuto il conto del beneficiario delle operazioni ed invocava l'applicazione dell'art. 1778 c.c. Anche in quel caso, come in quello in esame, tutto ciò che l'Intermediario poteva fare era, al massimo, eseguire un blocco cautelativo temporaneo, nelle more che il ricorrente stesso eseguisse un sequestro conservativo o comunque ottenesse l'accertamento giurisdizionale del proprio diritto. Si rileva in merito che l'intermediario, come da evidenze, bloccava il conto del beneficiario per un considerevole arco temporale (in data 25/06/2020 dapprima, e poi dal 02/07/2020 fino al 06/09/2023, allorquando intervenivano i pignoramenti presso terzi di cui si è dato conto); l'informativa in merito al blocco del conto veniva data dall'intermediario al PSP del pagatore convenuto nel separato procedimento e nei cui riguardi è stato, peraltro, lamentato il fatto di non avere informato della necessità di richiedere un sequestro. Per tutte le ragioni suesposte non si rinviene nella vicenda alcuna negligenza dell'intermediario qui convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE